

# L'ATTO INTRODUTTIVO (DENUNTIATIO) E LA FASE PRELIMINARE DEL PROCESSO PENALE CANONICO IN EPOCA BASSO-MEDIEVALE: RILIEVI STORICO-GIURIDICI

CIRO TAMMARO

## SUMARIO

**I** • OSSERVAZIONI GENERALI E BREVE PROFILO STORICO DEL PROCESSO CANONICO MEDIEVALE. **II** • L'«ACCUSATIO» NELL'ORDINAMENTO CANONICO MEDIEVALE: IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ PROCESUALE DELLE PARTI E LA FUNZIONE ARBITRALE DEL GIUDICE (CENNI). **III** • «L'INQUISITIO»: ORIGINE STORICO-CANONICA E CARATTERISTICHE PROCEDURALI (SEGRETEZZA, LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA). **IV** • LA «NOTITIA CRIMINIS» E L'ESERCIZIO «EX OFFICIO» DELL'AZIONE PENALE NEL RITO INQUISITORIO. **V** • ORIGINE E FONDAMENTO TEOLOGICO DELLA «DENUNTIATIO»: LA DENUNCIA EVANGELICA E LA «CHARITATIVA ADMONITIO». **VI** • LE MISURE CAUTELARI PARALLELE ALLA «DENUNTIATIO»: LA CARCERAZIONE PREVENTIVA ED IL SEQUESTRO. **VII** • L'INDAGINE PREVIA SEGRETA E LA CONTUMACIA: RILIEVI STORICI E VALUTAZIONI CRITICHE.

### I. OSSERVAZIONI GENERALI E BREVE PROFILO STORICO DEL PROCESSO CANONICO MEDIEVALE

Dopo le invasioni barbariche, diverse popolazioni di ceppo germanico, calate in Italia dal Nord Europa, condussero con sé leggi e consuetudini, le quali, pur modificandosi progressivamente a vicenda, si innestarono sull'impianto preesistente del diritto romano, lasciando un'indelebile traccia<sup>1</sup>.

1. Cfr. in merito J. BEAUCHET, «Origines de la juridiction ecclésiastique et son développement en France», en *Nouvelle Revue Historique du Droit*, 2 (1884), pp. 152-153.

Alla molteplicità delle norme si accompagnava quella delle magistrature, con la conseguente incertezza delle giurisdizioni civili e religiose, con grave danno per l'amministrazione della giustizia. Senza dubbio la competenza per territorio, nei primi secoli del medioevo, non era regolata in modo chiaro e preciso, per il semplice motivo che i confini dei diversi territori erano sottoposti a continue trasformazioni, espressione di uno scenario socio-politico molto instabile ed in preda a continui sconvolgimenti<sup>2</sup>.

Solo la giurisdizione fondata su parametri personali risultava più puntuale ed efficace, almeno fino a che l'organizzazione territoriale dell'Impero e della Chiesa non risultò definita e stabile<sup>3</sup>. Per quanto riguarda l'organizzazione ecclesiastica, in particolare, in dottrina si è fatto osservare, infatti che «la distribuzione territoriale della Chiesa non

2. Così F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIII siècle*, Paris 1881, pp. 189-191.

3. Non può mancare, a questo punto, una panoramica sintetica dell'evoluzione del concetto di giurisdizione ecclesiastica, in generale, durante il medioevo. Durante l'epoca feudale la potestà di giurisdizione nella Chiesa fu essenzialmente organizzata secondo lo schema del potere civile: questo era considerato come un rapporto personale signore-suddito (in tal senso Á. DEL PORTILLO, «Dinamicità e funzionalità delle strutture pastorali», in AA.VV., *La collegialità episcopale per il futuro della Chiesa*, a cura di V. Fagiolo e G. Concetti, Firenze 1969, pp. 166-167; G. LE BRAS, «La Iglesia medieval», in A. FLICHE-V. MARTIN, *Historia de la Iglesia*, XII, Valencia 1976, pp. 212-213). Il signore godeva, è vero, del «*dominium*» su un territorio, i cui abitanti erano suoi servi o vassalli ma, in realtà, il limite territoriale non era altro che fattore di localizzazione del «*dominium*», la cui natura rimaneva fondamentalmente personale (per distinguere il *dominium* personale dal diritto di proprietà del *dominus* sul territorio e sui beni immobili, si definì il primo *dominium eminens* ed il secondo *dominium directum* o *proprietas*. Tale classificazione derivava da quella, propria del diritto romano, di *ius in re* [diritto reale] e *ius in persona* [diritto di obbligazione]: cfr. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli 1988, pp. 454, 692. Il *dominium eminens* era, dunque, il potere di giurisdizione sulle persone, indipendentemente dal territorio [su tale distinzione, cfr. C. MUNIER, «El concepto de "dominium" y "proprietat" en los canonistas y moralistas desde el siglo XVI al XIX», in *Ius Canonicum*, 2 [1962], pp. 496 ss.)). Tutto ciò, d'altra parte, era coerente con la natura cosmopolitica ed universalistica della società medievale (per un'ampia esposizione delle caratteristiche dell'era di mezzo, cfr. G. CAROCCI, *Corso di storia. Il Medioevo*, Bologna 1985, in particolare pp. 222-242; H. PIRENNE, *Storia economica e sociale del Medioevo*, Milano 1985, pp. 13-27; E. AMANN-E. DUMAS, «El orden feudal», in A. FLICHE-V. MARTIN, *Historia de la Iglesia*, VII, pp. 17-20). Col passare del tempo, tuttavia, questa visione andò modificandosi, di modo che le delimitazioni territoriali della giurisdizione ecclesiastica vennero ad essere considerate principalmente come elemento costitutivo delle strutture organizzative, e queste non furono più considerate come comunità delimitate da un territorio, bensì territori nel cui centro era il tempio e ai quali veniva assegnato un ministro sacro ed un popolo (cfr. M. PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Roma 1963, pp. 181 ss.; F. M. CAPPELLO, *Summa Iuris Canonici*, I, Romae 1961, p. 343).

fu stabilita da Gesù Cristo; nei primi secoli l'organizzazione ecclesiastica fu prevalentemente personale. Gli Apostoli non avevano dimora fissa e svolgevano la loro opera, nei limiti del possibile, per tutta la terra; tuttavia, aumentando gradualmente il numero dei fedeli, si avvertì subito la necessità di nominare Vescovi nelle città o punti chiave, per irradiare da qui la loro attività apostolica agli altri luoghi della regione. Ciò condusse a costituire, col tempo, quello che noi oggi chiamiamo diocesi»<sup>4</sup>.

Gli Atti degli Apostoli<sup>5</sup> e le Lettere paoline<sup>6</sup> mostrano, del resto, che nei primi secoli dopo Cristo la giurisdizione veniva esercitata nei confronti dei gruppi di fedeli laici su una base personalistica: le Chiese particolari erano intese come comunità di fedeli, originariamente nomadi, legate ad un Pastore; erano niente altro che «*portiones Populi Dei*», mentre il territorio veniva eventualmente considerato solo uno dei meccanismi per l'individuazione concreta di una determinata Chiesa particolare<sup>7</sup>.

4. A. ALONSO LOBO, *Comentarios al Código de Derecho Canónico*, I, Madrid 1963, p. 532; nella stessa direzione cfr. F. WERNZ-P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae 1943, p. 458; H. MAROT, «Unidad de la Iglesia y diversidad geográfica en los primeros siglos», in Y. M. CONGAR-B. D. DUPUY, *El episcopado y la Iglesia universal*, Barcelona 1966, pp. 516-518. Anche E. TEJERO, «Sentido ministerial del gobierno eclesiástico en la antigüedad cristiana», in *Ius Canonicum*, 38 (1998), pp. 19-21, prospetta implicitamente un'analoga interpretazione.

5. Cfr., ad esempio, Act 11,19-26; Act 18,24-26.

6. Nell'organizzazione della Chiesa primitiva, il territorio veniva utilizzato, in particolare, come uno strumento o un parametro per individuare nello spazio etnico-geografico una determinata Chiesa particolare: le espressioni più usate erano, infatti, «la Chiesa che è in Roma; la Chiesa che è in Corinto, ecc.» (cfr., ad esempio, Rom 1,7: «omnibus qui sunt Romae dilectis Dei, vocatis sancti»; 1 Cor 1,2 e 2 Cor 1,1: «Ecclesiae Dei quae est Corinthi»; Eph 1,1: «sanctis qui sunt Ephesi et fidelibus in Christo Iesu»).

7. Cfr. ampiamente sulla questione J. HERVADA, «Significado actual del principio de la territorialidad», in *Fidelium Iura*, 2 (1992), pp. 221-239; IDEM, «La incardinación en la perspectiva conciliar», in *Ius Canonicum*, 7 (1967), p. 498; simili implicazioni si desumono anche in O. CONDORELLI, *Ordinare-Iudicare. Ricerche sulla potestà dei Vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Roma 1997, pp. 31-32. Il rapporto tra principio di territorialità e principio di personalità nell'ordinamento canonico costituisce una questione fortemente dibattuta fin dalle origini della Chiesa. A. VIANA (*Derecho canónico territorial. Historia y doctrina del territorio diocesano*, Pamplona 2002, pp. 21-47) sottolinea come, fin dai Concili più antichi (Nicea: 325; Antiochia: 341; Cartagine: 345; Costantinopoli: 381; Calcedonia: 451; Arlés: 554; ecc.), la legislazione occidentale ed orientale della Chiesa, sia a livello particolare che universale, abbia dimostrato sempre di considerare il principio di territorialità come principio-norma o principio-cardine dell'organizzazione ecclesiastica; tuttavia non nel senso di ritenerlo un modo per l'identificazione di una Chiesa particolare, coesistente e costitutivo della stessa, o un meccanismo di delimitazione dell'attività di tale Chiesa ad uno spa-

Tuttavia, quando la struttura della Chiesa cominciò ad essere stabile e si verificò un considerevole aumento dei battezzati, sorse la necessità di organizzare la cura spirituale delle varie comunità di fedeli laici in maniera più rigorosa, motivata dalle concrete esigenze di ciascun luogo. Per realizzare quest'organizzazione, la Chiesa utilizzò le formule proprie della società civile in cui era nata e si era sviluppata: il sistema di divisione territoriale caratteristico dell'Impero Romano<sup>8</sup>.

E l'amministrazione della giustizia ecclesiastica risentì esattamente di queste trasformazioni strutturali, al punto tale che l'ufficio giudiziario —inizialmente coincidente con la persona stessa del giudice (ossia il Vescovo, o un funzionario da questi delegato)— giunse ad identificarsi progressivamente con lo specifico ambito spaziale sul quale il magistrato avesse competenza.

## II. L'«ACCUSATIO» NELL'ORDINAMENTO CANONICO MEDIEVALE: IL PRINCIPIO DELLA PARITÀ PROCESSUALE DELLE PARTI E LA FUNZIONE ARBITRALE DEL GIUDICE (CENNI)

Anche per quanto riguarda, specificamente, il campo penale, tanto le corti episcopali, quanto le magistrature secolari, continuarono a basare, fondamentalmente, le loro procedure sui principi tradizionali del diritto romano, e cioè sul modo di procedere detto *accusatio*<sup>9</sup>.

Per esso, l'azione penale aveva inizio col gesto di un privato cittadino di accusare l'autore di un'infrazione alla legge penale, lesiva di un diritto proprio o del suo casato, o anche dannosa per un interesse pub-

zio geografico definito e tassativo, bensì come strumento per disciplinare l'applicazione della potestà episcopale nei confronti dei vari gruppi di fedeli. Si trattava, infatti, di regole concrete per la pianificazione di svariate attività canonicamente rilevanti: divieti di risiedere in un dato luogo o di ordinare sudditi altrui, obblighi di ricevere il consenso dell'autorità locale per fare alcunchè, disciplina dei luoghi di culto, ecc. Tutto questo sforzo legislativo promuoveva esplicitamente la territorialità soprattutto come regola per un governo efficace, a tutela della pace e del bene comune; si trattava, infatti, di un meccanismo finalizzato ad evitare i conflitti tra i Vescovi e a garantire, mediante l'istituzione di rigidi limiti territoriali, la certezza del diritto nell'esercizio della potestà di regime. Per un breve commento alla menzionata opera di A. Viana, cfr. C. TAMMARO, «Recensione ad A. Viana, Derecho canónico territorial», in *Antonianum*, 78 (2003), pp. 387-390.

8. Cfr. J. GAUDEMET, *L'Eglise dans l'empire romain (IV-V siècles)*, Paris 1958, pp. 323-330.

9. Sul processo accusatorio, ampiamente, cfr. B. GOUYET, *Histoire des inquisitions: origines, progrès, variations et forme de leurs juridictions*, Colonie 1759, pp. 211-219.

blico (*crimina* o *scelera publica*)<sup>10</sup>. L'accusatore doveva assumere su di sé l'intera responsabilità della propria accusa ed, investito legalmente del suo ufficio, con l'adempimento della formalità dell'iscrizione a ruolo della causa (*inscriptionis vincula*) davanti al giudice competente, che assisteva passivamente al dibattito ed aveva limitate facoltà d'indagine, doveva provare rigorosamente i fatti asseriti, con documenti, testi ed ogni altro mezzo utile alla causa, e legittimo<sup>11</sup>.

In caso di insuccesso nella prova, l'imputato andava assolto (*actore non probante, reus absolvitur*), ed anzi l'accusatore veniva posto nella situazione stessa dell'imputato (*ex actore fit reus*), ed era passibile di pena, in genere della stessa pena che sarebbe toccata all'imputato se egli fosse riuscito a dimostrare come valida la sua accusa, e vera la colpevolezza di questo<sup>12</sup>.

L'accusatore doveva anche prestare giuramento di sostenere la verità, ed a volte, se l'accusato era prigioniero, costituirsi anch'egli in carcere, o comunque fornire determinate cauzioni e garanzie. Tale particolare, apparentemente anomalo, si spiegava con il principio, tipico del processo accusatorio, di stabilire un'assoluta uguaglianza tra le parti<sup>13</sup>. Il processo, in tale ottica, era un'arma a due tagli che colpiva necessariamente uno dei due avversari. Solo in rari casi si permetteva, infatti, all'attore di desistere dall'accusa, concorrendo in tale ipotesi l'accordo dell'accusato ed il consenso del giudice, ma se le parti si conciliavano dovevano pagare una somma al fisco, come avviene oggi con l'istituto della remissione di querela<sup>14</sup>.

Come nel processo civile si stabiliva un vero e proprio contraddittorio, a mezzo di citazioni scritte predisposte dal giudice, e notificate

10. Circa le caratteristiche dell'azione penale nel sistema accusatorio, vedi J. DUPIN, *Mémoires historiques pour servir à l'histoire des Inquisitions*, Colonie 1716, pp. 91-92.

11. Per una trattazione abbastanza approfondita dei poteri del giudice e delle parti nell'ambito del modello processuale accusatorio, si veda C. HENNER, *Beiträge zur Organisation und Kompetenz der Päpstliche Ketzergerichte*, Leipzig 1890, pp. 165-168.

12. Cfr. J. HAVET, «L'hérésie et le bras séculier au moyen âge jusq'au XIII siècle», in IDEM, *Oeuvres complètes*, Paris 1896, pp. 173-175.

13. Sul principio di uguaglianza delle parti nel processo medievale, risulta sempre interessante l'esposizione effettuata da C. DOUAIS, *Documents pour servir à l'histoire de l'Inquisition*, Paris 1900, pp. 60-64.

14. In merito all'istituto della conciliazione delle parti, nel contesto del processo penale medievale, si esamini in dottrina le puntuali considerazioni formulate da K. HELM, *Geschichte der Ketzer*, Stuttgart 1845, pp. 143-146.

all'interessato o pubblicate con proclami ed affissioni. La citazione stabiliva la data per la comparizione delle parti, per procedere alla contestazione della lite (ossia per fissare il capo o i capi di imputazione per i quali procedere), e determinava altresì il termine per produrre prove<sup>15</sup>.

Azioni ed eccezioni erano proposte e discusse oralmente dagli avvocati delle parti, all'udienza. Le questioni incidentali erano risolte con decreti o sentenze interlocutorie, ed in conclusione si aveva la sentenza definitiva, che doveva rendersi entro termini stabiliti<sup>16</sup>. Se il citato non si presentava all'udienza fissata, la citazione veniva reiterata e, se neppure la seconda volta compariva, era sottoposto al bando condizionale<sup>17</sup>.

Numerose incapacità, assolute o relative, escludevano dal diritto di accusare; tali incapacità erano disattese quando l'accusatore perseguiva un reato di cui egli stesso era vittima, oppure delitti di particolare gravità (i menzionati *crimina excepta*)<sup>18</sup>.

In definitiva, il rito accusatorio non era altro che lo schema giudiziario regolarmente previsto per il processo civile<sup>19</sup>, con gli opportuni adattamenti derivanti dalla circostanza che nell'ambito penale si agiva per la tutela di un interesse pubblico, anziché meramente privato.

### III. «L'INQUISITIO»: ORIGINE STORICO-CANONICA E CARATTERISTICHE PROCEDURALI (SEGRETEZZA, LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA)

Una giurisdizione che acquisiva sempre maggiore importanza si era tuttavia andata affermando accanto alla giurisdizione accusatoria. Cessate le persecuzioni ed assunta una posizione preminente nella vita

15. Circa la natura giuridica, il fondamento e gli effetti della *vocatio in ius* delle parti, cfr. G. HOFFMANN, *Geschichte der Inquisition*, Frankfurt 1878, pp. 100-102.

16. La problematica delle questioni incidentali e dei provvedimenti interlocutori del giudice è analizzata adeguatamente da J. P. LÉVY, *La hiérarchie des preuves dans le droit savant du Moyen Age*, Paris 1939, pp. 121-123.

17. Sull'istituto del bando condizionale, dettagliatamente, cfr. J. B. LANGLOIS, *L'Inquisition d'après des travaux récents*, Paris 1902, pp. 78-79.

18. Sulle caratteristiche dei *crimina excepta*, vedi C. A. MOLINIER, *L'Inquisition dans le midi de la France au XIII et XIV siècles*, Paris 1880, pp. 107-108.

19. Per una riflessione storico-giuridica sull'applicazione del rito accusatorio nel processo civile, vedi M. TANON, *Histoire des tribunaux de l'Inquisition en France*, Paris 1893, pp. 157-160.

sociale, la Chiesa non tardò ad intervenire sempre più di frequente nelle controversie tra i fedeli, onde esercitare la sua missione di pace, esortandoli a comporre amichevolmente o a mezzo di arbitri, ma minacciando nel contempo sanzioni disciplinari ai chierici che si rivolgessero per aver giustizia ai tribunali laici<sup>20</sup>.

I Vescovi, già investiti di poteri disciplinari<sup>21</sup>, cominciarono ad essere normalmente scelti come arbitri ed autorevoli compositori di qualunque dissidio tra i chierici, ed a sedere in vere corti di giustizia chiamate sinodi. Dato che essi ispiravano più fiducia ai litiganti che non i giudici ordinari, spesso corrotti e poco istruiti, anche i laici presero a servirsi senza esitazioni della loro opera<sup>22</sup>.

Costantino, attribuendo ai Vescovi competenza nelle materie civili ed ammettendo che una parte potesse convenire l'altra davanti alla loro giurisdizione, in deroga alla competenza normale, non fece altro che sanzionare giuridicamente una prassi già consolidata<sup>23</sup>.

Giustiniano, a sua volta, estendendone il potere disciplinare, conferì ai Vescovi la potestà di conoscere e decidere nell'ambito di cause criminali *ubi de religione agebatur*; però affinché potessero procedere, occorreva evidentemente la volontaria sottomissione del colpevole al relativo giudizio<sup>24</sup>.

La giurisdizione episcopale non venne, dunque a collocarsi in una situazione di concorrenza con quella laica, ma conservò sempre la prerogativa di un tribunale arbitrale, alle decisioni del quale le sanzioni spiri-

20. Circa il contesto storico e sociale che consentì alla Chiesa di affermare la sua potestà giudiziaria, in generale, cfr. B. J. MARSOLLIER, *Histoire de l'Inquisition et son origine*, Colonie 1693, pp. 47-49.

21. In merito alla potestà disciplinare episcopale, vagliata nella sua struttura e caratteristiche in epoca antecedente alla nascita del processo inquisitorio, cfr. H. MAISONNEUVE, *Études sur les origines de l'Inquisition*, Paris 1942, pp. 81-83.

22. In tal senso E. BURMAN, *The Inquisition: hammer of heresy*, Wellingborough 1984, pp. 155-156.

23. *Ibidem*, pp. 28, 160.

24. Con la Cost. *Tanta*, infatti, l'imperatore stabilì una forma di potere arbitrale in campo penale, per le sole infrazioni che offendessero la religione cattolica, ma evidentemente si trattò di una concessione di efficacia limitata solo in teoria, perchè in concreto l'imputato preferiva sottoporsi al giudizio ecclesiastico, generalmente più mite e benevolo, anziché soggiacere alle pene corrispondenti stabilite dallo Stato (sulla questione, nei particolari, cfr. J. B. GUIRAUD, *Histoire de l'Inquisition au moyen âge*, I, Paris 1935, pp. 38-39).

tuali, di cui disponeva, conferivano singolare autorità<sup>25</sup>. Dopo le invasioni barbariche, la Chiesa progressivamente reclamò il privilegio di conoscere e dirimere tutte le controversie civili e criminali dei chierici<sup>26</sup>.

Sotto la dominazione franca, il foro speciale per i chierici fu esplicitamente riconosciuto e considerato dalle autorità secolari non come una rinuncia dello Stato ai suoi diritti sovrani, ma come una conveniente e salutare divisione di attribuzioni, e la relativa potestà di giurisdizione della Chiesa fu reputata non rivale, bensì associata per il conseguimento del fine superiore della giustizia<sup>27</sup>.

In definitiva, il tribunale ecclesiastico entrava a far parte dell'ordinamento giudiziario, e di conseguenza la forza pubblica veniva posta al suo servizio. Al crollo dell'impero carolingio, il potere giurisdizionale della Chiesa, approfittando delle mutate condizioni sociali e politiche, si rafforzò ulteriormente<sup>28</sup>.

I glossatori e i commentatori ammisero esplicitamente il diritto della Chiesa in ambito giudiziario, e tale diritto —consacrato definitivamente nelle decretali— tolse allo Stato la facoltà di legiferare e giudicare nelle materie che la Chiesa riservò alla sua competenza esclusiva<sup>29</sup>.

Giudice ecclesiastico in ogni diocesi era l'ordinario, sostituito, se del caso, dal proprio vicario. Dal XIII secolo venne nominato sistematicamente uno speciale funzionario, chiamato *officialis*<sup>30</sup>.

La procedura criminale, osservata dalle magistrature ecclesiastiche, trovava il suo fondamento giuridico nel diritto di Giustiniano, accresciuto e modificato da alcuni elementi presi in prestito ai procedimenti disciplinari canonici<sup>31</sup>. Il modo ordinario di procedere continuò ad

25. Per un esame delle caratteristiche formali e sostanziali di tale tribunale arbitrale, cfr. H. DOLLINGER, *Beitrage zur Sektengeschichte des Mittelalters*, Tübingen 1890, pp. 133-135.

26. In questo ambito, l'organizzazione ecclesiale poteva vantare, all'epoca, un assetto assai più rigoroso e funzionale di quello statale, e non le riuscì difficile colmare le lacune che il caos sociale e politico aveva provocato nell'amministrazione della giustizia secolare (cfr. in proposito C. HAVAS, *La storia dell'Inquisizione*, Milano 1947, pp. 246-247).

27. Così H. C. LEA, *A history of the Inquisition in the middle age*, New York 1887, pp. 211-212.

28. *Ibidem*, p. 213.

29. Cfr., ad esempio, SICARDUS CREMONENSIS, *Summa*, VII, d. III, c. 3; STEPHANUS TORNACENSIS, *Summa*, II, d. III, c. XXVI; RUPHINUS, *Summa*, I, d. IV, c. XIII.

30. Così J. BEAUCHET, «Origines de la jurisdiction ecclésiastique», p. 137.

31. F. CARDINI, *L'Inquisizione*, Firenze 1998, pp. 71-72.



essere, ancora per lungo tempo, quello accusatorio, con qualche opportuno temperamento, come per esempio, in caso di delitto manifesto<sup>32</sup>.

Tuttavia, con il decadere dei costumi, e lo spegnersi di ogni interesse per le questioni pubbliche, i privati presero a perseguire in modo sempre più negligente i reati, se non vi avessero un interesse diretto. Erano inoltre distolti dall'esercitare le funzioni di accusatore dalla lentezza della procedura e dal rischio di non essere sufficientemente tutelati dalle autorità, rimanendo esposti alle vendette dell'accusato e dei suoi complici<sup>33</sup>.

Del resto, l'accusatore, anche quando non doveva difendersi con le armi in pugno nel duello giudiziario, alla fine delle fortunate vicende di un lungo e dispendioso processo, poteva trovare, invece della condanna del reo, la propria condanna, qualora fallisse nella prova dell'accusa<sup>34</sup>.

Di conseguenza, chi era a conoscenza di qualche delitto, preferiva tacere. Solo la spinta dell'interesse poteva persuadere un privato ad instaurare un giudizio, affrontando simili incognite ed assumendosi siffatte responsabilità. Ciò comportava che, negli altri casi, una notevole criminalità imperversava indisturbata, moltiplicata dalle vendette private —che venivano a sostituirsi alla carenza di tutela da parte delle istituzioni— e da un'intensa corruzione, favorita da silenzi complici<sup>35</sup>.

Tutto questo disagio faceva avvertire chiaramente la necessità di riforme che permettessero una repressione del crimine efficace e rigorosa. Tale esigenza fu sentita sia dalle giustizie laiche, che da quelle ecclesiastiche<sup>36</sup>.

Tale quadro dei fatti costituì il presupposto storico-sociale per l'affermarsi della procedura inquisitoria<sup>37</sup>. Va osservato, in proposito, che la ricerca del delitto da parte dell'ufficio pubblico nelle epoche più

32. Cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle*, p. 192.

33. In tal senso M. LEGRAND, *L'Inquisition. Son origine, sa nature*, Bruxelles 1911, pp. 35-36.

34. Cfr. sul punto, più dettagliatamente, E. DE CAUZONS, *Histoire de l'Inquisition en France*, Paris 1909, pp. 101-103.

35. *Ibidem*, p. 104.

36. Su quest'argomento, nello specifico, cfr. G. HENNINGSSEN, *Il santo rogo e le sue vittime*, a cura di G. Olmi, Viterbo 1994, p. 85.

37. Per una panoramica più estesa e precisa circa i presupposti storici, sociali e culturali che consentirono l'affermarsi del modello processuale inquisitorio, vedi L. PAOLINI, «L'eresia e l'inquisizione. Per una complessiva riconsiderazione del problema», in AA.VV., *Lo spazio letterario del Medioevo*, II, Roma 1994, pp. 156-159.

remote del Medioevo, nell'ambito del processo accusatorio era contenuta entro limiti molto stretti. Solo in caso di delitto flagrante, per l'evidenza delle prove, non era necessario accusatore: il giudice, dinanzi al quale veniva condotto l'accusato colto sul fatto, lo giudicava seduta stante, con procedura sommaria, sulla base della semplice testimonianza giurata di chi lo aveva catturato —anche se non era l'offeso— e di un certo numero di *cojuratores*, cioè di coloro che erano intervenuti a prestare il loro soccorso<sup>38</sup>.

In seguito, si cominciò a prescindere dalla necessità di un accusatore, anche se non vi era flagranza, quando per la morte di un uomo non rimaneva nessuno della sua famiglia che potesse accusare. Si ritenne, allora, che il re o il signore potessero stare in giudizio, in sostituzione degli offesi, per chiedere la condanna dell'omicida e vendicare la morte dell'innocente<sup>39</sup>.

Si ammise, poi, che il potere pubblico, se non poteva perseguire in suo nome l'autore di determinati gravi reati, poteva però arrestarlo e provocare l'azione degli interessati. Pertanto, l'autorità procedeva all'arresto dei sospetti e faceva, poi, pubblicare a mezzo di banditori la circostanza che tenesse in suo potere un individuo, ritenuto autore di un determinato delitto, invitando gli aventi diritto a proporre l'accusa<sup>40</sup>.

Se, trascorso un certo tempo ed effettuate diverse pubblicazioni, nessuno si presentava, l'accusato era messo in libertà sotto cauzione, o tenuto prigioniero per un anno ed un giorno, e soltanto allora liberato<sup>41</sup>.

Finalmente, a conclusione di questo *iter* storico, si ritenne che il principe potesse sostituirsi, nell'accusa, alla vedova, all'orfano e a tutti

38. Sulla procedura sommaria seguita in caso di delitto flagrante e circa l'istituto dei *cojuratores*, cfr. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis et modo procedendi in causis fidei*, Lugduni 1669, pp. 141-142.

39. Per qualche nozione ulteriore circa la progressiva acquisizione, da parte del sovrano del titolo a comparire in giudizio come rappresentante processuale del privato leso da un crimine, cfr. I. BORDONI, *Manuale consultorum in causis Sancti Officii contra haereticam pravitatem*, Parmae 1693, pp. 67-68.

40. In tal caso, il potere pubblico si faceva semplicemente garante e tutore della corretta amministrazione della giustizia —senza assumere un ruolo di parte in senso tecnico, e senza ancora rivendicare il diritto all'esercizio dell'azione penale— mediante un meccanismo di *provocatio ad actionem*, nei confronti della parte offesa dal reato (cfr. in merito O. GARZEND, *L'Inquisition et l'hérésie*, Paris 1912, p. 155).

41. Cfr. *ibidem*, p. 156.

coloro che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non fossero in grado di sostenerla<sup>42</sup>.

Quando, però, i difetti del processo accusatorio —sopra rilevati— iniziarono a farsi sentire in modo intollerabile, si cercò di arginarli con il sollevare l'accusatore dall'onere di sopportare gran parte della responsabilità del giudizio, e con l'affidare ad appositi funzionari le mansioni di perseguire i rei e sostenere l'accusa nei reati che offendessero la comunità intera<sup>43</sup>. Stava nascendo il processo inquisitorio, nella sua forma giuridica essenziale.

#### IV. LA «NOTITIA CRIMINIS» E L'ESERCIZIO «EX OFFICIO» DELL'AZIONE PENALE NEL RITO INQUISITORIO

Una volta diffusasi la *notitia criminis*, vale a dire la notizia di un determinato reato commesso, scattava la denuncia presentata all'autorità da un privato leso dal delitto, o da un pubblico funzionario; tale modo di procedere fu chiamato *denuntiatio*<sup>44</sup>.

Già nel diritto romano, a sostituire il privato accusatore che non potesse o volesse promuovere l'azione penale, pur non conoscendosi la figura del rappresentante della legge —come modernamente intesa—, furono istituiti funzionari speciali, quali ad esempio il proconsole, con l'incarico di ricercare i colpevoli di certi reati e provocarne la condanna<sup>45</sup>.

Più tardi, i *missi dominici*, istituiti sull'esempio della Chiesa da Carlo Magno, furono funzionari pubblici *itineranti*, incaricati di percorrere l'Impero, accertando se le leggi fossero osservate, e come procedesse l'amministrazione locale della giustizia, individuando, se del caso, per

42. Così I. BORDONI, *Manuale consultorum*, p. 69.

43. In questo modo, il funzionario pubblico pur rappresentando sempre l'autorità statale o ecclesiastica, dalla quale riceveva i suoi poteri, rivestiva un ruolo processuale formalmente e sostanzialmente distinto da essa, che dovendo infatti svolgere anche la funzione giudicante, si trovava nella necessità —essenziale per garantire un giusto processo— di tenere giuridicamente distinti i due compiti (accusa/giudizio): cfr. G. ROUSSEAUD DE LA COMBE, *Traité des matières criminelles*, Bordeaux 1741, pp. 132-133.

44. Per maggiori dettagli sulla denuncia nel processo inquisitorio canonico medievale, vedi il paragrafo V. di questo studio.

45. Sulle magistrature speciali nel diritto romano, ed in particolar modo circa la figura del proconsole, cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1989, p. 119.

conto ed in nome dell'imperatore gli autori di reati e procurandone la giusta punizione<sup>46</sup>.

Essi presiedevano assemblee giudiziarie e procedevano a vere inquisizioni, con il concorso dei *boni viri* (cioè uomini di provati costumi appositamente designati, che, a somiglianza dei testi sinodali, dovevano riferire sugli scandali, sui delitti impuniti, e sugli abusi e le irregolarità commessi dagli ufficiali)<sup>47</sup>.

Di simili magistrature vi sono esempi frequenti nel medioevo; basti citare quella creata a Verona nel 1228 per la repressione del delitto di bestemmia, ed i cosiddetti *jurados sardi*, cittadini designati in ogni distretto, e vincolati da giuramento, con il compito di indagare sui delitti, arrestare i colpevoli e condurli davanti al magistrato<sup>48</sup>.

Il procedimento su denuncia andò acquistando con il tempo sempre maggiore sviluppo, così da estendersi progressivamente anche a delitti prima considerati di esclusiva azione privata. L'accusatore pubblico incominciò ad intervenire sistematicamente quando alla lesione di un diritto privato si accompagnasse quella di un diritto pubblico; ed il denunciante privato, in questo caso, rimase in giudizio essenzialmente per ottenere un risarcimento del danno sofferto<sup>49</sup>. Si ebbe così l'origine, come si è accennato in precedenza, della moderna costituzione di parte civile.

Ad un certo punto i giudici cominciarono a procedere d'ufficio anche in mancanza dell'accusa e della denuncia (ossia dell'impulso *ad instantiam partis publicae vel privatae*), ed in questo modo si perfezionò la procedura detta *inquisitio*<sup>50</sup>. Con questo modo di procedere, il magistrato poteva avviare le indagini —segrete— su di un certo fatto delittuoso, dando così

46. Per un'analisi approfondita dell'istituto dei *missi dominici*, vedi M. TANON, *Histoire des tribunaux*, pp. 39-40.

47. Circa la funzione dei *boni viri*, oltre a quanto si dirà più avanti, cfr. B. HAMILTON, *L'Inquisizione medievale*, Manchester 1981, pp. 153-154.

48. Sull'origine e l'evoluzione di tali ipotesi di giurisdizione peculiare, vedi J. B. GUIRAUD, *Histoire de l'Inquisition*, I, pp. 86-89.

49. Per un'esposizione più articolata circa l'evoluzione del procedimento penale su denuncia, cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle*, pp. 46-47.

50. J. BEAUCHET, «Origines de la jurisdiction ecclésiastique», pp. 151-152, delinea appunto l'essenza del procedimento inquisitorio negli ampi poteri di indagine e di decisione del giudice, e dunque nella *potestas procedendi ex officio vel motu proprio*.

inizio al giudizio, anche a prescindere dall'esistenza di una *denuntiatio*, tanto sporta da un privato cittadino che da un funzionario pubblico<sup>51</sup>.

Questa forma processuale era già nota nel diritto romano, e fin dai tempi della repubblica, per essere poi regolarmente utilizzata durante il periodo imperiale. Essa in origine veniva avviata quando, su ordine del popolo e del senato, si ricorreva ad alcune procedure speciali e straordinarie per determinati delitti, che ponessero in pericolo la pace e la sicurezza sociale, le quali comportavano attribuzione di pieni poteri di indagine, accertamento e repressione al magistrato competente<sup>52</sup>.

#### V. ORIGINE E FONDAMENTO TEOLOGICO DELLA «DENUNTIATIO»: LA DENUNCIA EVANGELICA E LA «CHARITATIVA ADMONITIO»

La Chiesa cattolica prese come punto di partenza, per configurare la fase introduttiva del processo inquisitorio, una sua pratica disciplinare, vecchia di parecchi secoli, detta denuncia evangelica. Essa consisteva nella denuncia di qualsiasi mancanza ai precetti religiosi e morali, o di qualunque scandalo che turbasse le coscienze, formulata da un fedele alla comunità, elevata così a tribunale<sup>53</sup>.

Doveva essere preceduta inutilmente da un'ammonizione segreta (*charitativa admonitio*), rinnovata poi dal denunciante davanti a quattro testi, ed accompagnata dall'esortazione ad emendarsi, e si avvicinava più al sacramento della penitenza che ad un procedimento penale<sup>54</sup>. La denuncia evangelica evolvendosi e fondendosi con la pratica delle visite pastorali (che risaliva pure ai primi tempi della Chiesa), nel corso delle quali i Vescovi esercitavano il potere di correzione e punizione dei fedeli, diede origine alla così detta denuncia sinodale<sup>55</sup>.

A loro volta, le visite pastorali assunsero un contenuto giurisdizionale, con effetti penali; difatti, durante dette visite, il Vescovo era so-

51. *Ibidem*, p. 150.

52. Cfr. V. ARANGIO RUIZ, *Storia del diritto romano*, pp. 167-172.

53. Sull'istituto, estesamente, cfr. C. CARENA, *Tractatus de Officio SS. Inquisitionis*, pp. 234-235.

54. Circa le analogie e le differenze tra denuncia evangelica e penitenza, cfr. B. HAMILTON, *L'Inquisizione medievale*, p. 68.

55. Si è occupato di tale procedura, nell'ambito dell'esame della potestà giudiziaria episcopale, J. BEAUCHET, «Origines de la jurisdiction ecclésiastique», p. 147.

lito trovare i fedeli riuniti dai rispettivi parroci, che molto tempo prima ne avevano annunciato l'arrivo. Tra i fedeli egli sceglieva alcuni uomini di serietà e fede indiscussa e di età matura (in genere sette), che venivano chiamati *testes sinodales*<sup>56</sup>. Tali testi dovevano giurare sulle reliquie dei santi e sul Vangelo di rivelare imparzialmente ed inflessibilmente tutto quanto fosse venuto a loro conoscenza, anche per mezzo di opportune indagini, intorno ad ogni sorta di reati<sup>57</sup>.

Nei sinodi successivi, il Vescovo ascoltava le denunce dei testi sinodali, poi le eventuali difese degli accusati, infliggendo a questi ultimi, se li riteneva colpevoli, una giusta penitenza. I condannati che non si sottomettevano alla penitenza imposta, venivano espulsi dalla Chiesa. Generalmente si mirava, con tale procedura, a condurre l'infamato al giuramento purgatorio<sup>58</sup>. Si incominciò dunque a considerare, con il tempo, la denuncia dei testi sinodali come un vero e proprio atto di impulso del processo penale canonico. In seguito il Vescovo, onde ottenere una più pronta e severa repressione, perché anche i testi sinodali potevano essere negligenti o mancare di adempiere al dovere di vigilanza, incominciò ad agire *ex officio*, sulla base della notorietà e della diffamazione<sup>59</sup>.

Si esigea, in sostanza, che esistesse l'*infamatio* a carico dell'accusato, in base al principio *inquisitionem debet clamosa insinuatō praevenire* e, per stabilirla, l'ordinario doveva iniziare un'inchiesta segreta, l'*inquisitio famae*. Sulle risultanze positive di tale inchiesta, l'imputato veniva citato a comparire, gli si comunicavano per iscritto i *capitula* di accusa, i nomi e le deposizioni dei testi e lo si invitava a difendersi<sup>60</sup>.

Ben presto la *denunciatio*, e lo schema procedurale connesso, vennero introdotti anche nel processo inquisitorio, per reprimere lo specifico delitto di eresia, e si attribuì a tale denuncia, in senso giuridico, la funzione di delineare formalmente l'inizio dell'azione penale, investendo il giudice della procedura. Quest'ultimo poteva, tuttavia, anche procedere

56. Sui testi sinodali, vedi più approfonditamente H. DOLLINGER, *Beitrage zur Sektengeschichte*, pp. 123-124.

57. *Ibidem*, pp. 124-125.

58. *Ibidem*, p. 125; sull'istituto del giuramento purgatorio, nello specifico, vedi L. DUCHESNE, *Storia della Chiesa antica*, II, Roma 1911, p. 177.

59. Per alcune informazioni suppletive circa tali aspetti del processo penale canonico, cfr. J. BEAUCHET, «Origines de la jurisdiction ecclésiastique», pp. 138-139.

60. Per ulteriori dettagli sull' *inquisitio famae*, cfr. F. M. EISMEIN, *Histoire de la procédure criminelle*, pp. 61-62.

spontaneamente, qualora mancasse un'iniziativa privata, se venisse a conoscenza dei fatti delittuosi per altra via, ed in tal modo la *denunciatio* veniva sporta direttamente da lui<sup>61</sup>.

Il denunciante, quando era lo stesso soggetto leso dal delitto, poteva anche stare come parte nel processo e fornire prove, e si configurava, allora, l'istituto dell'*inquisitio cum promovente*, che mirava a garantire al medesimo un risarcimento del danno sofferto<sup>62</sup>.

#### VI. LE MISURE CAUTELARI PARALLELE ALLA «DENUNTIATIO»: LA CARCERAZIONE PREVENTIVA ED IL SEQUESTRO

Se l'accusato era ritenuto pericoloso, o si temevano possibilità di fughe, si procedeva alla sua carcerazione preventiva, per lo più richiedendo il braccio secolare per l'esecuzione, ma a volte anche direttamente a mezzo dei funzionari dell'inquisitore, i quali rinchiudevano l'eretico catturato in un'apposita cella o altro locale adeguato allo scopo, legandolo con solide catene<sup>63</sup>.

Il ricorso all'istituto della custodia preventiva era lasciato alla libera decisione del giudice, senza alcuna disciplina specifica. Era solo prescritto che, senza espressa licenza o mandato del magistrato, gli ausiliari di questo non potessero arrestare o trattenere qualcuno, salvo che in caso di flagrante delitto<sup>64</sup>.

Va tuttavia rilevato che nel medioevo la mentalità giuridica era, sotto tale profilo, più aperta ed elastica di quella moderna relativamente alla detenzione preventiva, sulla scorta del principio per cui l'accusato non potesse essere ancora trattato come colpevole, dato che avrebbe potuto anche andare assolto. Non era giusto, pertanto, in tal caso, che egli avesse già scontato una qualche pena<sup>65</sup>.

61. Cfr. *ibidem*, p. 63.

62. Sulle peculiarità dell'istituto, cfr. G. MOLLAT, «Manuel de l'inquisiteur», en AA.VV., *Les classiques de l'histoire de France au Moyen Age*, II, Paris 1927, p. 46.

63. Cfr. J. FICKER, «Die gesetzliche Einführung der Todesstrafe für Ketzerei», en *Mitteilungen der Instituts für Österreichische Geschichtsforschung*, 1 (1880), pp. 77-78.

64. Così N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, cum Francisci Pegna adnotationibus, Romae 1585, pp. 92-93.

65. Circa il principio della presunzione di innocenza dell'accusato durante la fase preparatoria del processo, cfr. M. TANON, *Histoire des tribunaux*, p. 174.

Nella prassi del Santo Ufficio, del resto, una volta catturato il presunto colpevole, l'inquisitore provvedeva *expeditissime* ad allestire il tribunale, per l'immediata celebrazione del processo; frequentemente perciò, in attesa del giudizio l'imputato era sottoposto a semplice detenzione domiciliare (qualora fosse riconosciuto dal giudice non pericoloso o non in grado di occultare o distruggere le prove); doveva solo, in questo caso, giurare di comparire ad ogni invito del giudice, ed eventualmente prestare cauzione di non fuggire e di accogliere la sentenza, quale che essa fosse<sup>66</sup>.

Naturalmente il violare tale giuramento, oltre che far perdere la cauzione, peggiorava la situazione dell'imputato che, per ciò solo, si rendeva sospetto di eresia<sup>67</sup>.

L'accusato poteva anche essere consegnato in una città o in un luogo determinato (soggiorno coatto), oppure diffidato a non recarsi in un dato luogo (divieto di soggiorno), o sottoposto infine a divieto di allontanarsi di notte, pur restando libero di giorno. Spesse volte si ordinava alla persona sospetta di tenersi, quotidianamente, davanti alla porta del tribunale, ad una certa ora, a disposizione dell'inquisitore, e di non allontanarsi, per nessuna ragione, senza apposito permesso<sup>68</sup>.

Appena gli inquisitori avevano tra le mani un accusato di eresia, lo facevano perquisire diligentemente per accertare che non avesse indosso documenti compromettenti o qualche strumento che gli consentisse di sottrarsi al processo, infliggendosi una morte volontaria, il che avveniva non di rado<sup>69</sup>.

Talvolta, poi, l'inquisitore, scortato dalle sue guardie del corpo, si recava nella casa dell'imputato per ispezionarla, redigendo poi un dettagliato inventario dei libri, scritti ed oggetti che vi si trovavano. Contemporaneamente, si ponevano sotto sequestro tutti, o in parte, i beni

66. Sul contenuto preciso, la natura e gli effetti di tale giuramento, cfr. M. LEGRAND, *L'Inquisition*, pp. 121-123; J. DUPIN, *Mémoires historiques*, p. 165.

67. In tal senso M. LEGRAND, *L'Inquisition*, p. 123.

68. Per una visione più particolareggiata circa le diverse tipologie e gli effetti delle misure cautelari, cfr. M. TANON, *Histoire des tribunaux*, pp. 175-177.

69. Tale dato storico è riportato da J. B. GUIRAUD, *Histoire de l'Inquisition*, I, p. 98.



dell'imputato per garantire il pagamento di eventuali pene pecuniarie<sup>70</sup>. Incominciava, poi, l'istruzione previa segreta volta a riunire le prove necessarie al procedimento.

## VII. L'INDAGINE PREVIA SEGRETA E LA CONTUMACIA: RILIEVI STORICI E VALUTAZIONI CRITICHE

Diffusasi in qualche modo la notizia del commesso delitto, anche in mancanza di una denuncia formale l'inquisitore apriva l'inchiesta, avviando le indagini preliminari, per loro natura riservate; utilizzava cioè i propri ausiliari —che agivano come una sorta di polizia segreta— per effettuare tutte le ricerche opportune, finalizzate a reperire l'oggetto o lo strumento del reato, ad interrogare indiziati e testimoni, ad ispezionare luoghi, ecc.<sup>71</sup>

I risultati di tali indagini preventive non erano pubblici<sup>72</sup>, così come non lo era il loro svolgimento; se, in base a tale istruzione previa, apparivano elementi di colpevolezza a carico di alcuno, l'accusato veniva citato (se fosse ignota la sua dimora) o tradotto a forza davanti all'inquisitore, per un primo interrogatorio, il cui scopo principale era quello di provocare la confessione *coram iudice* del presunto reo<sup>73</sup>.

Se l'accusato non compariva personalmente o non si faceva rappresentare, veniva dichiarato contumace, scomunicato, e si provvedeva

70. Sulle modalità concrete di esecuzione del sequestro, vedi B. GUI, *Practica officii inquisitionis haereticae pravitatis*, Parisiis 1886, pp. 65-66, che descrive anche alcuni rituali caratteristici che accompagnavano l'esecuzione della procedura di sequestro (*ibidem*, pp. 67-68).

71. Per una panoramica sufficientemente articolata circa le indagini preventive avviate dall'inquisitore, e le funzioni di polizia esercitate dai suoi ausiliari, si può consultare C. DOUAIS, *La procédure inquisitoriale au Languedoc au XIV siècle*, Paris 1900, pp. 162-164.

72. In dottrina non vi è unanimità di vedute su tale principio; alcuni autori (ad esempio T. ALBERGHINI, *Manuale qualificatorum SS. Inquisitionis in quo omnia quae ad illud tribunal pertinent brevi methodo adducuntur*, Panormi 1642, p. 105) propendono per la pubblicità del solo capo di imputazione generico (ossia non circostanziato), nonchè di sommarie informazioni da fornire all'accusato per giustificare l'ordine di comparire dinanzi al giudice o il mandato d'arresto. Altri autori (ad esempio G. CASTRO, *De justa haereticorum punitione*, Lugduni 1566, pp. 75-76) ritengono fosse necessaria la semplice comunicazione al presunto reo di essere accusato di un delitto di eresia, senza entrare nei particolari di luogo, di tempo o di persone, da rivelarsi viceversa solo durante la fase del giudizio dinanzi all'inquisitore.

73. Così N. EYMERIC, *Directorium inquisitorum*, pp. 65 e 89.

al sequestro provvisorio e cautelare dei suoi beni. Per un anno, in questo caso, il processo veniva sospeso; se viceversa il contumace si presentava, la scomunica veniva revocata ed il processo seguiva il suo corso normale<sup>74</sup>.

Ma va precisato che la contumacia, nel medioevo, era valutata tramite criteri prettamente vendicativi; infatti, oltre a vedervi un'offesa mossa contro la maestà della giustizia, si presumeva che il contumace non avesse argomenti a sua discolpa, e perciò —trascorso l'anno— lo si considerava reo confesso, si confiscavano i suoi beni e lo si condannava, ritenendo compensata la sua assenza in giudizio dalla presenza di Dio.

Inoltre, nei processi per eresia, si considerava alla stregua di una prova il fatto di aver trascorso un anno in stato di scomunica, senza preoccuparsi di ottenere l'assoluzione<sup>75</sup>. Teoricamente, una volta pronunciata la condanna in contumacia, anche se il condannato si fosse presentato, giustificando la propria assenza, il processo non poteva essere riesaminato<sup>76</sup>.

La pratica però si scostò gradualmente dal rigore di tale principio, e fu ammessa la possibilità di purgare la contumacia anche dopo trascorso l'anno; i beni confiscati, in tal caso, non venivano resi al proprietario, o se venivano resi ciò accadeva sotto forma di provvedimento grazioso del sovrano, al quale spettava incamerare le confische<sup>77</sup>.

Tali furono, dunque, i tratti salienti relativi alla fase introduttiva del processo penale accusatorio ed inquisitorio in epoca medievale, che si è cercato, con le brevi considerazioni che precedono, di descrivere.

74. Per maggiori dettagli sulle incombenze procedurali di tale fase introduttiva, cfr. *ibidem*, pp. 69-71, nonché B. GUI, *Practica officii inquisitionis*, pp. 46-47.

75. Vedi su tale questione M. SBRICCOLI, «Tormentum idest torquere mentem. Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura nell'Italia comunale», in AA.VV., *La parola all'accusato*, a cura di J. C. Maire-Vigueur-C. Paravicini, Palermo 1991, pp. 19-20.

76. Viceversa nel processo criminale comune la riesamina era consentita —e dunque l'imputato era posto in condizione di difendersi proponendo tutti i mezzi di prova in suo possesso— solo se la sua assenza dal giudizio fosse motivata da valide giustificazioni (cfr. in proposito GUILLELMUS DURANDUS, *Speculum iudiciale*, I, d. III, c. 7).

77. La purgazione della contumacia, perciò, produceva esclusivamente effetti formali e processuali *quoad poenam*, ma non reali e sostanziali *quoad dominium*, nel senso che la proprietà dei beni era definitivamente trasferita all'autorità civile o ecclesiastica (su tale punto cfr. G. MOLLAT, *Manuel de l'inquisiteur*, pp. 66-67).

## RESUMEN-ABSTRACT

En este artículo se resumen los elementos más importantes de la fase introductoria del proceso penal canónico, acusatorio e inquisitorio, durante la época medieval. En una primera etapa tanto las cortes episcopales como las magistraturas seculares actuaban según el principio romano de la *accusatio*. De este modo la acción penal comenzaba con la acusación del delito por el ciudadano, que debía probar ante el juez los hechos denunciados. La segunda etapa corresponde al procedimiento inquisitorio, en el que el magistrado podía realizar las investigaciones secretas sobre hechos delictivos dando así inicio al juicio, por motivos de defensa del bien público. Por parte de la Iglesia, en el origen y fundamento teológico de la denuncia se encuentra la llamada *denuntiatio evangelica* y la *charitativa admonitio*. Como medidas cautelares paralelas a la *denuntiatio* se contaban la prisión preventiva y el secuestro cautelar de los bienes del acusado, con ayuda ejecutiva del brazo secular.

*Palabras clave:* Acusación, Inquisición, Proceso penal canónico.

In this article, the more important elements of the introductory phase of the canonical penal process, accusatorial and inquisitorial, during the medieval era are summarized. In the first stage, both the Episcopal courts and the secular judiciaries acted according to the Roman principle of the *accusatio*. Thus, the penal action started with the accusation of the offense by a citizen who should prove the denounced facts before a judge. The second stage corresponds to the inquisitorial procedure in which the magistrate could do the secret investigations regarding the offenses thus giving way to the commencement of the trial for reasons of defense of public good. On the part of the Church, the so-called *denuntiatio evangelica* and the *charitativa admonitio* are encountered in the origin and theological foundation of the complaint. As precautionary measures parallel to the *denuntiatio*, the preventive imprisonment and the precautionary confiscation of the goods of the accused with the executive help of the secular arm are included.

*Keywords:* Accusation, Inquisition, Canonical Penal Process.

